

DIREZIONE GENERALE

Roma, 19 GIU. 2012

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI

LORO SEDI

Prot. 59 /SDG

Oggetto: Modifiche regolamentari
Comitato dei Delegati 29.5.2012

Nella scorsa seduta di maggio, il Comitato dei Delegati ha deliberato alcune modifiche regolamentari, che saranno ora sottoposte all'esame dei Ministeri Vigilanti per la prescritta approvazione e che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013.

Rappresentando e sottolineando che **la normativa regolamentare sulla pensione di anzianità non è stata oggetto di modifica e che pertanto la disciplina di tale trattamento rimarrà immutata**, si illustrano di seguito i provvedimenti adottati.

1. Innalzamento graduale dell'età richiesta per il retributivo a 70 anni, con possibilità di accesso alla vecchiaia con calcolo misto a 67 anni
(art. 2, comma 1, lett. a - art. 34, commi 5, 6 e 7 del Regolamento di Previdenza)

Viene mantenuta un'ipotesi di pensionamento con sistema di calcolo retributivo, innalzando a 70 anni l'età richiesta per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia retributiva. Tale passaggio viene previsto con gradualità dal 2014 al 2019, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta secondo la seguente tabella:

2014: 67 anni e 6 mesi
2015: 68 anni
2016: 68 anni e 6 mesi
2017: 69 anni
2018: 69 anni e 6 mesi
2019: 70 anni

Rimane ferma la possibilità di accedere al trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributivo/contributivo) ad un'età inferiore, prevedendo anche qui un innalzamento graduale dell'età anagrafica dagli attuali 65 anni ai 67 anni secondo la tabella che segue:

2013: 65 anni e 6 mesi
2014: 66 anni

2015: 66 anni e 6 mesi

2016: 67 anni

2. Introduzione dei requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria per la pensione contributiva con aumento graduale dell'età anagrafica
(art. 33, comma 1 e 34, comma 7 del Regolamento di Previdenza)

In analogia con le misure adottate per l'Assicurazione Generale Obbligatoria, sono stati modificati i requisiti per il perfezionamento della pensione contributiva, prevedendo che la stessa possa essere liquidata in favore di coloro che abbiano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Si prescinde da tali requisiti solo per il pensionando in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità contributiva. E' stato, altresì, previsto un innalzamento graduale dell'età da 65 a 67 anni, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta:

2013: 65 anni e 6 mesi

2014: 66 anni

2015: 66 anni e 6 mesi

2016: 67 anni

3. Riduzione della percentuale di rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo quote retributive
(art. 24, comma 3, del Regolamento di Previdenza)

La disciplina dettata dal vigente Regolamento di Previdenza prevede che i redditi da porre a base del calcolo pensionistico, nell'ipotesi di calcolo retributivo, siano rivalutati nella misura del 100% dell'indice ISTAT. Allo scopo di contenere la spesa previdenziale, è stata deliberata la riduzione - con il rispetto del *pro rata* - dell'aliquota di rivalutazione dei redditi dal 100 al 75 per cento.

4. Blocco dell'indicizzazione delle pensioni superiori ad euro 1.500,00 lordi mensili per il biennio 2013-2014
(art. 34, comma 8, del Regolamento di Previdenza)

In analogia a quanto disposto per il sistema generale di previdenza, tenendo conto della contingente situazione finanziaria, è stato introdotto il blocco della rivalutazione dei trattamenti superiori ad Euro 1500,00 lordi mensili per il biennio 2013/2014.

5. Blocco dell'indicizzazione delle pensioni superiori ad € 35.000,00 lordi annuali per il quinquennio 2015/2019
(art. 34, commi 9 e 10, del Regolamento di Previdenza)

Per il quinquennio 2015/2019, successivo al primo blocco, introdotto un ulteriore blocco della rivalutazione delle pensioni di importo superiore ad Euro 35.000,00. Tale limite viene rivalutato nel tempo con l'andamento degli indici ISTAT.

6. Revisione della tabella dei coefficienti di trasformazione
(art. 33, commi 2, del Regolamento di Previdenza)

E' stato introdotto - così come del resto richiesto dal Ministero in sede di approvazione - un meccanismo di revisione ed aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo secondo quanto previsto dalla L. 335/95 e successive modificazioni.

7. Introduzione della contribuzione figurativa per i neodiplomati e i praticanti
(art. 3, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione
art. 33, comma 2bis, del Regolamento di Previdenza)

Riconfermando il sistema di agevolazioni per i neodiplomati e per i praticanti, è stato introdotto l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate dalla Cassa. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2006, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione.

Riservando ulteriori comunicazioni informative in merito all'attuazione delle dette modifiche ed al relativo *iter* di approvazione da parte dei Ministeri, si allegano gli articolati contenenti le norme modificate, nonché un prospetto riepilogativo dei trattamenti pensionistici con le modifiche a regime.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

